

LEGGI DI STABILITÀ 2016/ Le modifiche per le notifiche degli atti dell'Agenzia

# Accertamenti senza raddoppio

## Dall'anno di imposta 2016 nuovi termini di decadenza

DI STEFANO LOCONTE  
E GIANCARLO MARZO

**R**ivoluzionata la disciplina dei termini per l'accertamento fiscale. Il ddl Stabilità 2016, nella versione approvata dalla Camera e attualmente al vaglio del Senato, interviene sugli articoli 43 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 revisionando la vigente disciplina relativa ai termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Allungamento di uno o vero di due anni del termine ordinario per la notifica degli avvisi - a seconda che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione dei redditi ed eliminazione della previsione che riconosce all'Amministrazione termini doppi in ipotesi di reato fiscale. Queste le novità principali. Ma vediamo nel dettaglio.

**Le regole attuali**  
Attualmente, gli avvisi

di accertamento in materia di Iva e imposte sui redditi devono essere notificati dall'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di mancata presentazione della stessa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

In particolare, i commi 130 e 131, dell'art. 1, del ddl Stabilità 2016, intervenendo sugli articoli 57 del dpr 633 del 1972 (relativo ai termini per gli accertamenti Iva) e 43 del dpr n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), hanno fissato al

31 dicembre «del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» e al 31 dicembre «del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata», i termini per la notificazione dell'accertamento.

**Per i periodi d'imposta precedenti al 2016 risulteranno applicabili anche le disposizioni che riconoscono al fisco termini raddoppiati in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia articolo 331 del codice di procedura penale**

**Novità anche per la disciplina degli accertamenti in caso di violazioni penali-tributarie.**

In particolare, oggi si prevede che, in caso di violazione che comporti l'obbligo di

denuncia per uno dei reati di cui al dlgs 10 marzo 2000, n. 74, i tradizionali termini di accertamento sono raddoppiati. In tale circostanza, dunque, l'Amministra-

zione può notificare gli atti impositivi entro l'ottavo o il decimo anno successivo a quello in cui, rispettivamente, la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Sul tema era intervenuto recentemente anche il dlgs 5 agosto 2015, n. 128, il quale, dando attuazione alla delega di cui all'art. 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, precisava che la denuncia per reati tributari deve essere presentata entro la scadenza dell'ordinario termine di accertamento.

Ebbene il ddl Stabilità 2016 sopprime del tutto tale disciplina. Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui si riscontrino violazioni penali-tributarie, si applicheranno gli ordinari termini di accertamento, come modificati dallo stesso ddl Stabilità. Niente più raddoppio, dunque.

**Il nuovo calendario del periodo di imposta 2016.**  
La disciplina dei termi-

ni per l'accertamento ridisegnata dal ddl Stabilità 2016, come espressamente precisato dal 132 dell'art. 1 del ddl, sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta 2016 mentre in relazione ai periodi d'imposta precedenti risulteranno applicabili le disposizioni attualmente vigenti che, come detto, prevedono la notifica degli avvisi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto ovvero del quinto anno successivo a quello in cui è stata ovvero avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

In relazione ai periodi d'imposta precedenti al 2016, conseguentemente, risulteranno applicabili anche le disposizioni che riconoscono all'Amministrazione termini raddoppiati in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

© Riproduzione riservata

### Legge di Stabilità 2016: le misure fiscali più rilevanti

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Irap medici</b>                        | Chiarito per legge che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Ssn | <b>Sanzioni amministrative tributarie</b>     | Anticipata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle nuove sanzioni tributarie amministrative introdotte in attuazione della delega fiscale   |
| <b>Note di credito Iva</b>                | Anticipata la possibilità per le imprese di recuperare i crediti Iva vantati verso committenti in crisi al momento di apertura di una procedura concorsuale   | <b>Rateazioni Equitalia</b>                   | Nuova chance di dilazione per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione o acquiescenza: il beneficio, spettante ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta  |
| <b>Estensione reverse charge</b>          | Il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva viene esteso anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura in split payment. Necessario ok dell'Ue  | <b>Collaborazione Procure-Agenzia entrate</b> | In caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia penale, il pm, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio indebito per il contribuente, dovrà darne notizia all'Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti   |
| <b>Termini per accertamenti</b>           | Cambia il calendario dei controlli fiscali. Stop al raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario. Allungato di un anno il termine per gli accertamenti ordinari e di due anni quello per gli accertamenti in caso di dichiarazione omessa   | <b>Costi black list</b>                       | Eliminata l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 Tuir |
| <b>Compensazione cartelle esattoriali</b> | Estesa a tutto il 2016 la normativa che consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali scaduti verso la p.a. (previa certificazione dei crediti stessi)   | <b>Regime Cfc</b>                             | Eliminato l'elenco tassativo degli Stati o territori considerati paradisi fiscali ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese estere controllate (c.d. Black list Cfc). Viene previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini Cfc, e cioè la presenza di un livello nominale   |